



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028  
TELEX: 570523 COTOSOC

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtlnd@figc-crt.org](mailto:crtlnd@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2008 – 2009**

**Comunicato Ufficiale N. 68 del 18/6/2009**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**1.1. DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 101/CDN  
(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Pietro Moscato, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(278) – APPELLO DELLA SOCIETA' GS SAN MINIATO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €6.000,00 E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIG.RI LUIGI TOSCANO (Presidente) E DANILO TOSONI (dirigente) (delibera C.D. Territoriale presso il CR Toscana C.U. N°. 57 del 30.4.2009).**

**(292) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. VALDARBIA ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €30.000,00 E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI ROBERTO BECHI (Presidente), LUIGI SARDONE E ROSSANO LORENZETTI (dirigenti) (delibera C.D. Territoriale presso il CR Toscana C.U. N°. 57 del 30.4.2009).**

Con ricorso del 4/5/2009 la A.S.D. San Miniato ed i Signori Toscano Luigi e Tosoni Danilo, rispettivamente Presidente e dirigente della predetta società, hanno proposto appello contro la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata sul C.U. N°. 57 del 30/4/2009, la quale ha inflitto al Toscano ed al Tosoni l'inibizione per anni uno, per aver stipulato, nel luglio 2007, un accordo con la Polisportiva Valdardia, contrastante con le liste di trasferimento effettivamente depositate, in base al quale alcuni calciatori, ufficialmente trasferiti a titolo definitivo, risultavano invece ceduti al Valdardia a titolo di prestito per un anno con diritto di riscatto, e ciò in violazione dell'art. 95 delle N.O.I.F., e alla Società San Miniato la sanzione dell'ammenda di €6.000,00 per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., in conseguenza della condotta antiregolamentare addebitata al Presidente ed al dirigente.

Nel gravame i ricorrenti chiedono preliminarmente l'annullamento della decisione impugnata, eccependo che nel Collegio giudicante erano presenti due persone aventi rapporti di parentela diretta. Con altro motivo censurano la reiezione da parte della Commissione Disciplinare della richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 del C.G.S., concordata dai deferiti con il Procuratore Federale. In via subordinata chiedono che venga loro riconosciuta l'attenuante della collaborazione ai sensi dell'art. 24 del C.G.S. o quanto meno che venga irrogata una sanzione ridotta, tenuto conto del comportamento anche processuale degli incolpati.

Con altro ricorso datato 12/5/2009, hanno proposto appello contro la delibera sopra indicata della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana anche i Signori Roberto Bechi, Presidente, Luigi Sardone e Rossano Lorenzetti, dirigenti della Società Polisportiva Valdarbia, ai quali i primi Giudici hanno inflitto la sanzione della inibizione per anni tre ciascuno, per aver concluso nel luglio 2007 con la Società San Miniato gli accordi di cui sopra si è detto e per aver richiesto ad alcuni calciatori la corresponsione di somme di denaro quale corrispettivo della consegna della lista di trasferimento, nonché la Polisportiva Valdarbia, sanzionata dai primi Giudici con l'ammenda di €30.000,00 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in conseguenza delle condotte antiregolamentari addebitate al Presidente e ai dirigenti. Nel loro articolato ricorso, gli appellanti si dolgono: a) del rilievo attribuito dai primi Giudici al contenuto della scrittura privata stipulata con il San Miniato, mentre, a loro avviso, si doveva tener conto ai fini disciplinari unicamente della redazione e sottoscrizione della stessa, trattandosi di scrittura nulla ed inesistente per l'ordinamento sportivo; b) della irrilevanza, ai fini disciplinari, delle modalità di tempo e di luogo con le quali sono state effettuate le richieste di corresponsione di denaro, mai contestate dai deferiti; c) del mancato riconoscimento, da parte dei primi Giudici, del fatto che i genitori dei giovani calciatori non potevano non avere consapevolezza della durata pluriennale del vincolo contratto con la Polisportiva Valdarbia mediante la sottoscrizione delle liste di trasferimento; d) del mancato accoglimento della richiesta, formulata in primo grado, di trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché si provvedesse al deferimento dei calciatori Pasqualino Giuseppe, Ballerini Marco e Valenti Jacopo, responsabili di violazione del vincolo di giustizia ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello Statuto Federale, per aver presentato denuncia – querela nei confronti del Signor Sardone Luigi, tesserato della Polisportiva Valdarbia; e) della incongruità della sanzione inflitta a Lorenzetti Rossano, il quale avrebbe collaborato con la Polisportiva Valdarbia sino al 30/6/2008 e non potrebbe rispondere, pertanto, di fatti avvenuti successivamente a tale data; f) della eccessività delle sanzioni adottate dai primi Giudici. In particolare, i ricorrenti sostengono che l'ammenda di €30.000,00 inflitta alla Polisportiva Valdarbia sarebbe assolutamente sproporzionata per una società partecipante ad un campionato dilettantistico regionale, alla quale non vengono erogati contributi provenienti dalla Lega di appartenenza, come avviene per le Società appartenenti alla sfera professionistica.

In conclusione, i deferiti chiedono la riduzione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte. Alla riunione del 12/6/2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta l'opportunità di trattare congiuntamente i due procedimenti oggettivamente connessi, ha preliminarmente disposto la riunione dei due appelli.

Sono comparsi i difensori dei ricorrenti, i quali hanno ulteriormente illustrato i motivi di appello insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, ed il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Motivi della decisione

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminando in primo luogo l'appello di Toscano, Tosoni e San Miniato, ritiene che l'eccezione relativa alla composizione del collegio giudicante di primo grado non possa essere accolta, poiché l'articolo 30 del C.G.S., che disciplina la materia, non prevede alcun divieto di partecipazione allo stesso collegio di due persone legate da vincolo di parentela (vincolo che, peraltro, non è neppure provato nel caso in esame, ben potendosi trattare di omonimia). Ne discende, per il principio generale di diritto, applicabile all'ordinamento sportivo ex art. 2, comma 1, C.G.S., che non può essere dichiarato l'annullamento di un atto (nel caso di specie la delibera del

Presidente della Commissione che definisce la composizione dei singoli collegi giudicanti, di cui all'art. 30, N°. 6, C.G.S.) per una causa di nullità non prevista in modo espresso dalla norma.

Non appare accoglibile, ad avviso di questa Commissione, neppure la richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S. nella misura concordata dai deferiti con la Procura Federale nel dibattimento di primo grado e respinta dalla Commissione Territoriale perché ritenuta non congrua.

Sul punto la Commissione Territoriale ha pronunciato ordinanza, sinteticamente motivata, che non appare modificabile in questa sede, posto che l'art. 23 del C.G.S. limita espressamente al primo grado di giudizio la possibilità di applicazione di sanzioni ridotte sull'accordo delle parti, implicitamente escludendo la facoltà di rinnovare in grado di appello istanze respinte nel procedimento di primo grado perché ritenute incongrue dal collegio giudicante.

Nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento con esclusivo riguardo all'entità delle sanzioni applicate.

Infatti, se da un lato deve essere confermato il giudizio di gravità delle condotte addebitate agli incolpati (i quali, come dagli stessi ammesso e puntualmente rilevato dai primi Giudici, con la stipula della scrittura privata non depositata hanno posto in essere una palese e consapevole violazione della normativa federale in materia di trasferimento di calciatori), va d'altro canto riconosciuta agli stessi l'attenuante di avere in qualche misura favorito la ricostruzione del fatto, ammettendo senza reticenze la propria responsabilità in sede di indagini.

L'ammenda inflitta alla Società può essere ridotta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dell'ambito quasi esclusivamente giovanile in cui opera il G.S. San Miniato. Passando all'esame dell'appello della Polisportiva Valdarbia, la Commissione rileva innanzi tutto che i primi Giudici hanno fornito completa ed esauriente motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità dei deferiti ed alla individuazione delle condotte antiregolamentari oggetto di contestazione, ritenendole acclarate in base a prove testimoniali e documentali ed anche (con riferimento alle richieste di denaro effettuate al fine di consentire lo svincolo dei giovani calciatori) in base alle ammissioni rese dai deferiti alla Procura Federale in sede di audizione ed alle circostanze e modalità di richiesta e consegna delle somme effettivamente pagate.

E' privo di rilievo il riferimento fatto dal difensore alla nullità ed inesistenza della scrittura privata non depositata, non potendosi revocare in dubbio che la conclusione di accordi non risultanti dall'accordo ufficiale di trasferimento, ferma restando la nullità ed inefficacia delle pattuizioni, comporta a carico dei contravventori sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'art. 95 delle N.O.I.F.

La Commissione Territoriale ha anche accertato, con motivazione ineccepibile, che ai genitori dei giovani calciatori era stata data assicurazione verbale che il trasferimento da San Miniato al Valdarbia doveva avvenire a titolo di prestito di durata annuale. Si era, pertanto, creato l'affidamento in un certo sviluppo della situazione di tesseramento dei giovani calciatori, il che rende irrilevante accertare se gli interessati fossero a conoscenza del patto che la lista effettivamente depositata prevedeva il trasferimento alla Polisportiva Valdarbia a titolo definitivo. Tale consapevolezza, in effetti, non incide minimamente sulla antigiuridicità della condotta addebitata ai deferiti, risultante dal fatto stesso che i dirigenti della Polisportiva Valdarbia abbiano preteso la corresponsione di somme di denaro per concedere ai giovani calciatori la lista di trasferimento.

La Commissione ritiene invece accoglibile il motivo riguardante l'entità delle sanzioni che, pur tenuto conto della gravità dei fatti, vanno rideterminate per i dirigenti nella misura indicata nel dispositivo. In particolare, per il Lorenzetti, si deve tener conto che lo stesso, pur avendo fatto parte del "comitato ristretto" ideato per stabilire gli importi da richiedere, dal 30/6/2008 non ha più collaborato con la Polisportiva Valdarbia, per cui non possono essergli addebitate violazioni commesse dopo tale data.

L'entità della sanzione pecuniaria inflitta alla Polisportiva Valdarbia, in accoglimento del gravame, deve essere ricondotta ad una misura equamente afflittiva nell'ambito dilettantistico al quale appartiene il soggetto sanzionato.

Deve infine essere respinta l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura Federale, poiché i fatti denunciati, del tutto estranei al presente procedimento, sono ricavabili dagli atti del procedimento penale, già nella disponibilità della Procura.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento degli appelli, riduce le sanzioni inflitte ai deferiti dalla Commissione Disciplinare Toscana con la delibera impugnata nella seguente misura:

al Sig. Luigi Toscano inibizione per mesi 10 (dieci);  
al Sig. Danilo Tosoni inibizione per mesi 10 (dieci);  
al G.S. San Miniato ammenda di € 2500,00 (duemilacinquecento/00);  
al Sig. Roberto Bechi inibizione per anni 2 (due);  
al Sig. Luigi Sardone inibizione per anni 2 (due);  
al Sig. Rossano Lorenzetti inibizione per mesi 18 (diciotto);  
alla Polisportiva Valdarnia A.S.D. ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).  
Ordina la restituzione delle tasse versate.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 17 giugno 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1. Consiglio Direttivo**

#### **3.1.1 NOMINA DELEGATI PROVINCIALI CALCIO A CINQUE**

Si comunicano le nomine dei Delegati Provinciali per il Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2009/2010:

Delegazione Provinciale di	FIRENZE	ZAGARI SANDRO
“ “	AREZZO	CORTI MIRKO
“ “	GROSSETO	QUATTRINI MARCELLO
“ “	LIVORNO	BOZZI STEFANO
“ “	LUCCA	ANGELI MIRKO
“ “	MASSA CARRARA	POLITI MARCO
“ “	PISA	BRACCI MARCO
“ “	PISTOIA	VANNUCCHI ALESSANDRO
“ “	PRATO	BERNARDO ANDREA
“ “	SIENA	CENNI GIAMPIERO

#### **3.1.2 TERMINI DI CHIUSURA ISCRIZIONI CAMPIONATI**

Si rendono noti i termini entro i quali le Società dovranno regolarizzare l'iscrizione ai propri campionati per la stagione sportiva 2009/2010:

**ECCELLENZA**

**MERCOLEDI**

**15 LUGLIO 2009**

PROMOZIONE	MERCOLEDI	15 LUGLIO	2009
PRIMA CATEGORIA	VENERDI	17 LUGLIO	2009
SECONDA CATEGORIA	MARTEDI	21 LUGLIO	2009
TERZA CATEGORIA	VENERDI	21 AGOSTO	2009
JUNIORES REGIONALI	MERCOLEDI	15 LUGLIO	2009
JUNIORES PROV.LI	VENERDI	21 AGOSTO	2009
CALCIO A CINQUE C1	VENERDI	31 LUGLIO	2009
CALCIO A CINQUE C2	VENERDI	31 LUGLIO	2009
CALCIO A CINQUE "D"	VENERDI	21 AGOSTO	2009
CALCIO A CINQUE FEMM.	VENERDI	21 AGOSTO	2009
CALCIO A CINQUE JUNIORES	DA STABILIRE		
CALCIO FEMMINILE SERIE C	VENERDI	21 AGOSTO	2009
CALCIO FEMMINILE SERIE D	VENERDI	21 AGOSTO	2009

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### 6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal sostituto Giudice Franco Faneschi nella seduta del 17/6/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### 7.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI	Componente
Avv. Gabriele LENZI	Componente
Sig. Luigi BINI	Rappresentante A.I.A

E con assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo si e' riunita il giorno

**12 giugno 2009 ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni:

#### DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

...../ stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento delle Società di prima categoria Pol. Alberese, G.S.D., Castelvechio di Compito, U.S. Cesa, A.S.D. La Sorba, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Marciano, A.S.D. Monte San Savino, A.C. Montieri, A.C. Pievescola, A.S.D. Riotorto, Pol. San Donato Acli, A.S.C. S.R.D. Sasso Rocca, A.S.D. Seravezza, U.S.D. Stia, U.S.D. Vacchereccia, A.S.D. Capanne, U.S.D. Cerbaia, U.S. Ghivizzano, U.S.D. Lajatico, Pol. Luco A.S.D., F.C. Mercatale A.S.D., U.S.D. Montescudaio, U.S.D. Olimpia Palazzolo, C.S. Porta Romana, A.S.D. Sagginale, A.S.D. Santacrocese I.C., A.S.D. Scansano, A.S.D. Sporting Club 2001, A.S.D. Tre Torri Terricciola e dei relativi Presidenti per mancata attività giovanile.

Su segnalazione obbligatoria del Presidente Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 16/10/2008, la Procura Federale, giusta delega conferita in data 18/12/2008 ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 34 comma 15 dello Statuto e 32 comma 2 del Codice di

Giustizia Sportiva, al viceprocuratore competente, deferiva i Presidenti e le società di appartenenza di seguito indicati:

- 1 **Ficulle Nedo**, Presidente Pol. Alberese
- 2 **Tommasi Walter**, Presidente G.S.D. Castelvecchio di Compito
- 3 **Pecchi Santi**, Presidente U.S. Cesa
- 4 **Mazzeschi Vittorio**, Presidente A.S.D. La Sorba
- 5 **Fabbi Fabio**, Presidente U.S.D. Lucignano
- 6 **Caposciutti Amelio**, Presidente A.S.D. Marciano
- 7 **Paolucci Moreno**, Presidente A.S.D. Monte San Savino
- 8 **Negrini Roberto**, Presidente A.C. Montieri
- 9 **Cortigiani Massimiliano**, Presidente A.C. Pievescola
- 10 **Guerci Giancarlo**, Presidente A.S.D. Riotorto
- 11 **Santori Maurizio**, Presidente Poi. San Donato Acli
- 12 **Coralli Adriano**, Presidente A.S.C. S.R.D. Sasso Rocca
- 13 **Bresciani Massimo**, Presidente A.S.D. Seravezza
- 14 **Cavigli Claudio**, Presidente U.S.D. Stia
- 15 **Benedetti Andrea**, Presidente U.S.D. Vacchereccia
- 16 **Turini Massimo**, Presidente A.S.D. Capanne
- 17 **Presciutti Luca**, Presidente U.S.D. Cerbaia
- 18 **Bellandi Elso**, Presidente U.S. Ghivizzano
- 19 **Cacelli Alessandro**, Presidente U.S.D. Lajatico
- 20 **Rocchi Roberto**, Presidente Pol. Luco A.S.D.
- 21 **Damiani Ottorino**, Presidente F.C. Mercatale A.S.D.
- 22 **Caprai Carlo**, Presidente U.S.D. Montescudaio
- 23 **Bonini Massimo**, Presidente U.S.D. Olimpia Palazzolo
- 24 **Barducci Fabio**, Presidente C.S. Porta Romana
- 25 **Giovannini Gildo**, Presidente A.S.D. Sagginale
- 26 **Baldi Flavio**, Presidente A.S.D. Santacrocese I.C.
- 27 **Ferrari Alessandro**, Presidente A.S.D. Scansano
- 28 **Materini Marco**, Presidente A.S.D. Sporting Club 2001
- 29 **Tognetti Andrea**, Presidente A.S.D. Tre Torri Terricciola

per rispondere: *“i primi della violazione di cui all'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 del 1/7/2008 della LND che qui si intendono integralmente richiamate, successivamente ratificate dal C.U. n. 3 del 11/7/2008 dal Comitato Regionale Toscano, per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2008/2009 e le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo Presidente.”*

All'udienza del 12 giugno 2009, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana ed alla presenza del Viceprocuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti le società:

- 1 **Castevecchio di Compito** rappresentato dal Presidente Tommasi Walter;
- 2 **U.S. Cesa** rappresentata dal Delegato Polvani Vasco;
- 3 **A.S.D. La Sorba** rappresentata dal Presidente Mazzeschi Vittorio
- 4 **A.S.D. Marciano** rappresentata dal Presidente Caposciutti Amelio
- 5 **A.S.D. Monte San Savino** rappresentata dal Presidente Paolucci Moreno
- 6 **A.C. Pievescola** rappresentata dal delegato Anichini Francesco
- 7 **U.S.D. Stia** rappresentata dal Presidente Cavigli Claudio
- 8 **U.S.D. Vacchereccia** rappresentata per delega da Gorelli Aldo
- 9 **U.S.D. Cerbaia** rappresentata dal Presidente Presciutti Luca
- 10 **U.S.D. Lajatico** rappresentata dal Presidente Cacelli Alessandro
- 11 **Pol. Luco** rappresentata dal delegato Fattori Armando
- 12 **F.C. Mercatale A.S.D.** rappresentata per delega da Consigli Mauro
- 13 **U.S.D. Montescudaio** rappresentata dal presidente Caprai Carlo
- 14 **U.S.D. Olimpia Palazzolo** rappresentata per delega da Berti Silvano

**15A.S.D Santacrocese** rappresentata per delega da Pagni Claudio.

Si verificava comunque che tutte le altre società, ad esclusione del C.S. Porta Romana, erano state regolarmente convocate a mezzo di raccomandata A.R..

Le società assenti risultano essere:

**1Pol. Alberese**

**2U.S.D Lucignano**

**3A.C Montieri**

**4A.S.D Riotorto**

**5Pol. San Donato Acli**

**6A.S.C Sasso Rocca**

**7A.S.D Seravezza**

**8A.S.D Capanne**

**9U.S Ghivizzano**

**10A.S.D sagginale**

**11A.S.D Scansano**

**12A.S.D Sporting Club 2001**

**13A.S.D Tre Torri Terricciola**

Il presidente della Commissione illustrava dunque ai presenti il capo di incolpazione comune e quindi dava parola al Sostituto Procuratore Federale il quale, affermava che il deferimento prendeva avvio da una segnalazione del Presidente del Comitato regionale Toscana, Organo preposto al controllo delle iscrizioni ai campionati.

L'omissione ad avviso dell'organo di accusa, integrerebbe gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle società e, per immedesimazione organica, alle relative società.

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe far giocare una squadra Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; ritenendo provate per "tabulas" le violazioni, chiedeva affermarsi le responsabilità ascritte e quindi comminarsi per le società un'ammenda pari a 1500,00 Euro e per i Presidenti l'inibizione per giorni 20.

Il rappresentante della società Castelvechchio di Compito Sig. Tommasi Walter chiedeva, anche a nome degli altri presenti esclusa la società U.S. Cesa, di potersi avvalere di quanto disposto dall'art 23 C.G.S cercando un accordo con la Procura Federale.

Successivamente veniva raggiunto l'accordo sulle seguenti sanzioni: per le società ammenda pari a 1000,00 Euro e per i Presidenti inibizione pari a giorni 15.

La Commissione, riunita in camera di consiglio, omologava l'accordo intervenuto dandone notizia alle parti.

Iniziava l'attività dibattimentale ed il Presidente relativamente alle società assenti o non interessate al patteggiamento dava atto che, la stessa società Cesa, aveva depositato una memoria nella quale eccepeva di aver messo a disposizione i propri impianti sportivi ed il proprio personale alla Società Interboys, società di puro settore giovanile, attraverso un accordo scritto. Riteneva pertanto di aver sopperito così all'obbligo imposto facendo di fatto svolgere, sui propri impianti, attività giovanile.

Il Presidente dava dunque la parola al Rappresentante della Procura il quale confermava le richieste chiedendo applicarsi l'ammenda pari a 1500,00 Euro e per il Presidente l'inibizione di 20 giorni.

Il rappresentante della società Cesa, ribadiva quanto contenuto nella memoria pur riconoscendo che la società Cesa, con numero di matricola diverso e quindi società a se stante rispetto alla Interboys, non aveva partecipato direttamente a nessun campionato giovanile.

Concludeva dunque per l'inapplicabilità di qualsivoglia sanzione.

Anche la società Tre Torri Terricciola aveva trascritto le proprie difese in una memoria tempestivamente depositata.

Nel documento si sottolinea l'ambito dilettantesco nella quale la stessa società si muove e la difficoltà oggettiva nel reperire il campo ed i giocatori, nello scarso organico societario e nel problematico bilancio; tali elementi renderebbero di fatto impossibile allestire una squadra di settore giovanile.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Si deve preliminarmente rilevare che la Commissione Disciplinare adita non ha alcun potere in sede di redazione delle norme e delle regole imposte dovendosi limitare, in qualità di organo di Giustizia Sportiva, alla verifica dei fatti dedotti ed alla eventuale irrogazione delle sanzioni previste; la stessa non può in alcun modo provvedere, come richiesto in alcune memorie difensive, alla modifica o alla disapplicazione delle regole federali ed eventuali istanze finalizzate al mutamento delle norme dedotte potrebbero esclusivamente essere richieste agli organi istituzionali competenti.

Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dal Presidente Regionale, trovano pieno conforto documentale.

Nel merito rileva che nel C.U. n. 3 dell'1 luglio 2008, allegato al deferimento dalla Procura si legge al titolo "*Attività giovanile*": "*Alle Società di 1<sup>a</sup> Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).*

*La Società di 1.a Categoria che non rispettano il predetto obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva.*

*A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra. l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00.*

*Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.*

*La partecipazione a tati attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati."*

Per quanto attiene la difesa della società U.S. Cesa la C.D.T. ritiene accertata la responsabilità in quanto, anche nel merito, brevi accertamenti presso il Comitato Regionale hanno permesso di stabilire come nessun accordo sia mai stato ufficialmente depositato.

La fondatezza degli addebiti mossi, documentalmente provata, deriva comunque dal semplice fatto che si tratta di due società diverse (U.S. Cesa e A.S.D. Interboys), su ognuna delle quali incombe ogni relativo onere e pertanto non risulterebbe possibile, nemmeno per accordo societario, derogare le proprie responsabilità a terze squadre.

Acclarata la sussistenza della violazione non resta che specificare la sanzione irrogabile nella forbice dettata dalla norma; nella determinazione dell'ammenda da applicarsi occorre tenere in considerazione la categoria d'appartenenza della squadra (prima) ed il verosimile "*risparmio*" ottenuto dalla società.

Pur comprendendo le difficoltà palesate dalle società la finalità di diffusione del giuoco calcio anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello "*sgravio*" solo di poche società su tante altre che si impegnano efficacemente.

Pertanto appare equa la sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura pari a 1.500 euro oltre ai 20 giorni di inibizione da applicarsi a tutti i Presidenti responsabili della mancata iscrizione.

**P.Q.M.**

La C.D.T. applica alle società **Castevecchio di Compito, A.S.D. La Sorba, A.S.D. Marciano, A.S.D. Monte San Savino, A.C. Pievescola, U.S.D. Stia, U.S.D. Vacchereccia, U.S.D. Cerbaia,**

**U.S.D Lajatico, Pol. Luco, F.C. Mercatale A.S.D., U.S.D Montescudaio, U.S.D Olimpia Palazzolo e A.S.D Santacrocese** l'ammenda di Euro 1.000,00 ed ai relativi Presidenti **Tommasi Walter, Mazzeschi Vittorio, Caposciutti Amelio, Paolucci Moreno, Cortigiani Massimiliano, Cavigli Claudio, Benedetti Andrea, Presciutti Luca, Cacelli Alessandro, Rocchi Roberto, Damiani Ottorino, Caprai Carlo, Bonini Massimo e Baldi Flavio** l'inibizione per giorni 15.

Applica alle restanti società **Pol. Alberese, U.S. Cesa, U.S.D Lucignano, A.C Montieri, A.S.D Riotorto, Pol. San Donato Acli, A.S.C Sasso Rocca, A.S.D Seravezza, A.S.D Capanne, U.S Ghivizzano, A.S.D sagginale, A.S.D Scansano, A.S.D Sporting Club 2001, A.S.D Tre Torri Terricciola** l'ammenda di Euro 1.500,00 ed ai relativi Presidenti **Ficulle Nedo, Pecchi Santi, Fabbri Fabio, Negrini Roberto, Guerci Giancarlo, Santori Maurizio, Coralli Adriano, Bresciani Massimo, Turini Massimo, Bellandi Elso, Barducci Fabio, Giovannini Gildo, Ferrari Alessandro, Materini Marco e Tognetti Andrea**, l'inibizione per giorni 20.

Per quanto concerne la società Porta Romana, non essendo provata, allo stato degli atti, la ricezione dei motivi di contestazione se ne dispone lo stralcio in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti della segreteria.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/6/2009.**

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 18/6/2009.**

Il Segretario  
(Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)